

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche

Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **Uvet Viaggi Turismo S.p.A.** con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Volta 10, P.IVA 04700360151, rappresentata da Dott.ssa Chiara Calabrese

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata dalla Sig.ra Elena Maria Vanelli

Uiltucs rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino

Premesso che

- 1) L'azienda ha un drastico calo delle attività, che potrebbe pregiudicarne l'esistenza stessa, a causa della Pandemia COVID – 19 ancora in corso - Pandemia che ha iniziato a far sentire i suoi effetti negativi sia sotto il punto di vista sanitario che sull'economia nel nostro paese già dal 23 febbraio u.s., con una pesante incidenza nel settore del Turismo.
- 2) L'azienda ha già usufruito della **FIS – causale COVID 19**, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 attivata con le seguenti modalità:
dal 02/03/2020 al 03/05/2020 (9 settimane) nelle unità Produttive di Milano (MI) e Torino (TO) rif. art. 19 DL n 18 del 17 marzo 2020
e prorogata ai sensi dell'art. 68 dpcm 34 del 19/5/2020 con le seguenti modalità:
dal 04/05/2020 al 05/07/2020 (9 settimane) nelle unità Produttive di Milano (MI) e Torino (TO).
- 3) Al termine del periodo di **FIS – causale COVID 19** l'azienda, ancora in gravi difficoltà economiche causate dalla Pandemia Covid-19, ha dovuto ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale, previsto dall'art.29 del D. Lgs. n. 148/2015 e Decreto Int. 94343/2016, poiché non vi erano alla data del 6 Luglio 2020 provvedimenti che prevedessero ulteriori settimane di FIS – causale COVID 19.
- 4) Che il Decreto – Legge 104 del 14 Agosto 2020 ha prorogato il periodo di fruizione del **FIS-causale COVID 19** ex art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.
- 5) Che è intenzione dell'azienda sospendere il trattamento di FIS, previsto dall'art.29 del D. Lgs. n. 148/2015 e Decreto Int. 94343/2016, per poter fruire del **FIS – causale COVID 19**, per poi riprenderlo al termine delle 18 settimane.
- 6) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;

- 7) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a 18 indicato nell'allegato (All. 1).
per il periodo:

- dal 01/09/2020 (9 settimane + 9 settimane) nelle unità produttive delle regioni Lombardia e Piemonte.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) La riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al **FIS – causale COVID 19** ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19.
- c) Le Parti concordano sulla sospensione del FIS in atto, previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 148/2015 e Decreto Int. 94343/2016, e sulla richiesta di intervento **FIS – causale COVID 19** con sospensione fino a zero ore, in conseguenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che si dovessero presentare, la riduzione di orario potrà essere inferiore, anche con riferimento a specifici giorni della settimana, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nel periodo indicato al punto 5) per n. **18** lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato.
- d) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.
- e) L'azienda si impegna ad applicare integralmente il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali, e successive modifiche e integrazioni, al fine di utilizzare misure volte ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- f) Le Parti concordano che al termine della fruizione del **FIS – causale COVID 19** sarà riattivato il FIS “sospeso” previsto dall'art.29 del D. Lgs. n. 148/2015 e Decreto Int. 94343/2016.
- g) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- h) La maturazione degli Istituti 13[^],14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- i) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno anticipati dall'azienda stessa, compatibilmente con le norme per tempo vigenti e successivo conguaglio su Uniemens.
- j) Ogni qualvolta una delle parti firmatarie lo richiedesse verranno effettuati incontri sindacali a livello nazionale al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo; a fronte delle richieste da parte delle emanazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, in caso di prosieguo dell'emergenza sanitaria, l'azienda fornirà ai lavoratori, anche in modalità telematica, l'informativa relativa alla convocazione delle assemblee come previsto da CCNL.
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

- l) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Milano, li 23/09/2020

Firme

Uvet Viaggi Turismo

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs

